



REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI ASSM S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE

(rev. 05 del 07/07/2021)

Il sottoscritto

Nome _____ Cognome _____,

nato a _____, il _____,

codice fiscale _____,

residente in via _____,

nel Comune di _____,

Provincia di (_____), di seguito Produttore, in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):

titolare/avente la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti _____ realizzato nel Comune di _____ provincia di _____, codice POD del punto di connessione _____,

in qualità di _____ del/della (società/impresa/ente/associazione/condominio, ecc.) _____ con sede in _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, pec _____, titolare/avente la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti _____, realizzato nel Comune di _____, provincia di _____, codice POD del punto di connessione _____,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

dichiara

che alla rete elettrica di sua proprietà sono connessi i seguenti impianti di produzione dell'energia elettrica:

N° impianto	CENSIMP	Potenza Nominale Impianto [kW] ¹	Tipologia e fonte di generazione

Tabella1: Elenco impianti di produzione

Tensione nominale del punto di consegna² _____ V

Sistema elettrico di alimentazione: monofase trifase

Tipologia SSPC³:

L'impianto di produzione prevede l'impiego di sistemi di accumulo:

SI NO

Potenza nominale complessiva dei sistemi di accumulo: _____ kW

Capacità nominale complessiva dei sistemi di accumulo: _____ kWh

Gli impianti di produzione di energia elettrica riportati nella tabella sopraindicata, hanno una potenza nominale complessiva⁴ pari a _____ kW.

La potenza che sarà immessa nella rete di ASSM, non supererà _____ kW.

Gli impianti sopraindicati sono conformi alla norma CEI 0-21.

Gli impianti, in ogni condizione di carico, sono in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell'intervallo $0,9 V_n \leq V \leq 1,1 V_n$, e per valori di frequenza compresi nell'intervallo $47,5 \text{ Hz} \leq f \leq 51,5 \text{ Hz}$.

Il Produttore si impegna a rispettare quanto sotto riportato.

ART. 1 – OBBLIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Produttore si impegna a far funzionare in parallelo con la rete di ASSM soltanto i gruppi generatori indicati nell'Allegato D al presente regolamento.

Il Produttore, consapevole del divieto di collegare alla rete di ASSM generatori diversi da quelli riportati nell'Allegato D al presente regolamento nonché di modificare lo schema di impianto riportato in Allegato B, si impegna ad ottenere la preventiva autorizzazione di ASSM per ogni modifica di quanto riportato nel presente regolamento e negli allegati.

¹ Indicare il valore della potenza nominale come definito dalla norma CEI 0-21

² Indicare il valore della tensione nominale del punto di consegna

³ Indicare la tipologia di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) come definiti nella Delibera AEEGSI 578/2013/R/eel

⁴ è la somma delle potenze nominali dei singoli impianti indicati in Tabella 1, comprensiva della potenza nominale degli eventuali sistemi di accumulo

Riconoscendo che gli elementi di impianto (carpenteria, conduttori, ecc.) e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di ASSM, il produttore si impegna a non manomettere o manovrarli né consentire che terzi possano effettuare manomissioni o manovre.

Il Produttore si impegna a rispettare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento, nella norma CEI 0-21 vigente e/o nel Codice di rete di Terna e suoi Allegati, nonché quelle contenute nella normativa tecnica e regolatoria che dovesse essere emanata dopo la sottoscrizione del presente Regolamento, impegnandosi a sottoscrivere un nuovo Regolamento aggiornato e, all'occorrenza ad adeguare totalmente o parzialmente gli impianti di produzione alle nuove prescrizioni, pena la sospensione della connessione da parte di ASSM.

Il Produttore si impegna a consentire in ogni momento la verifica di ASSM e suoi incaricati del rispetto delle prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente Regolamento e nei relativi allegati.

Il Produttore, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ad ASSM qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche parziale, di quanto esposto nel presente Regolamento di Esercizio ed a evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da ASSM, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso. Dopo aver ricevuto il benestare da parte di ASSM, il Produttore si impegna a rinnovare il Regolamento e/o i relativi allegati.

Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante del Regolamento stesso e possono essere, in caso di variazioni, aggiornati anche separatamente tramite comunicazione fra il Produttore e ASSM.

In caso di cessazione del contratto di connessione il Produttore si impegna a contattare ASSM al fine di distaccare la fornitura ed a mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO IN PARALLELO FRA RETE ASSM ED IMPIANTO DEL CLIENTE

2.1 Condizioni generali

Il Produttore, riconoscendo che l'esercizio in parallelo con la rete ASSM dei propri gruppi di generazione avviene sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il collegamento non dovrà causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete di ASSM; in caso contrario, il collegamento si deve interrompere automaticamente e tempestivamente;
- b) ASSM può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 400 ms

dal mancare della tensione sulla rete⁵. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di ASSM della presenza di generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto il Produttore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, in modo che siano in grado di resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiuse degli organi di manovra di ASSM.

I danni o disservizi connessi e conseguenti alla mancata adozione di tali accorgimenti non potranno essere imputati ad ASSM.

Tenuto conto che la durata delle sequenze di rilanci ha tempi variabili, il produttore si impegna, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, ad impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto (almeno pari a 5 minuti).

- c) il Produttore si impegna, altresì, ad assicurare che l'intervento della protezione di interfaccia del proprio impianto di produzione avvenga entro il tempo di richiusura degli interruttori di ASSM in quanto è consapevole che tale mancato intervento può consentire all'impianto di produzione di sostenere l'isola di carico con una tensione in discordanza di fase con quella di rete, determinando in tal modo una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all'isola stessa;
- d) in caso di mancanza di tensione sulla rete di ASSM, l'impianto di produzione non può immettere potenza, né mantenere in tensione parti della rete di ASSM separate dalla rete di distribuzione pubblica, se non entro i limiti di funzionamento del SPI previsti dalla Norma CEI 0-21;
- e) il produttore si rende disponibile sin d'ora, a richiesta di ASSM, a predisporre l'impianto di utenza per la ricezione dei segnali impartiti da ASSM che abilitino la comunicazione tra la rete di ASSM con l'impianto di produzione (ad esempio: teledistacco, segnale di rete sana, segnale di portante del vettore di comunicazione, ecc.) mediante l'installazione di apparati conformi sia alla normativa tecnica in vigore al momento della predisposizione sopraddetta che alle specifiche fornite da ASSM;
- f) in caso di ricezione di segnali di cui alla precedente lettera nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata), il funzionamento complessivo dell'impianto di produzione e dei generatori in esso presenti sarà conforme alle prescrizioni delle normative tecniche vigenti;
- g) in caso di disponibilità di altre connessioni di rete (quali ad es. punti di alimentazione di emergenza, ecc.), il Produttore dovrà mantenerle elettricamente separate da quella oggetto del presente regolamento in modo da evitare paralleli anche transitori, a meno che

⁵ la durata delle sequenze di rilanci ha tempi molto variabili. E' opportuno, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto. Il Produttore prende atto che, in particolari situazioni di carico della rete, il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di ASSM può determinare una tensione ai morsetti dei generatori in discordanza di fase con quella di rete.

questi siano indicati esplicitamente e regolati di conseguenza secondo le prescrizioni della norma CEI 0-21 e successive modifiche;

- h) i valori indicati da ASSM per le regolazioni dei sistemi di protezione e per i sistemi di controllo dei generatori (inclusi i controlli di inverter connessi fra rete di distribuzione e fonte di energia primaria) non saranno modificati dal Produttore;
- i) l'impianto di produzione non immetterà in nessun caso e in nessuna condizione uno squilibrio di potenza tra le fasi superiore ai limiti previsti dalla CEI 0-21;
- j) ASSM si riserva il diritto di interrompere il servizio di connessione e richiedere al Produttore il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti causati alla rete ASSM o a terzi sottesi a tale rete, qualora venissero registrate sistematiche immissioni in rete di energia elettrica eccedenti i valori indicati nelle pratiche di connessione (art. 1.1. dd del TICA). In tal caso, il Produttore non potrà reclamare danni o mancate produzioni. Qualora vi sia la necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite, verrà richiesto l'adeguamento della connessione;
- k) In caso di superamento della potenza massima in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno, si applica quanto previsto dalle disposizioni dell'ARERA (TICA).

2.2 Impianto

La descrizione degli impianti di produzione e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono e verranno mantenuti conformi allo schema allegato e alla normativa tecnica in vigore (in particolare alla Norma CEI 0-21, come riportato nell'Addendum tecnico al presente Regolamento).

Lo scambio di energia reattiva con la rete di ASSM degli impianti di produzione (incluso l'eventuale sistema di rifasamento), avverrà, in funzione della tipologia del generatore, secondo le modalità definite dalla norma CEI 0-21.

La normale condizione di funzionamento delle macchine prevede la sola iniezione di potenza attiva ($\cos \varphi = 1$); il funzionamento ad un fattore di potenza diverso da 1 può essere richiesto da ASSM qualora esigenze di esercizio della rete di distribuzione lo richiedano.

La tabella seguente indica i valori di $\cos \varphi$ medio mensile⁶ nel punto di connessione alla rete ASSM che il Produttore si impegna a rispettare nelle diverse fasce orarie (inclusa l'azione di eventuali sistemi di rifasamento interni).

FASCIA ORARIA		
F1	F2	F3

⁶ **NOTA:** I valori sono quelli indicati nella Norma CEI 0-21, salvo accordi particolari intercorsi tra ASSM e Utente produttore.

cos φ	1	1	1
---------------	---	---	---

Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti si comportano come impianti passivi e quindi assorbiranno l'energia reattiva induttiva e non immetteranno energia reattiva capacitiva in rete.

ART.3 – SICUREZZA E DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il Produttore prende atto che il personale di ASSM potrà eseguire tutte le manovre necessarie per esercire la propria rete anche senza preavviso e che potranno verificarsi sospensioni od interruzioni della connessione per cause non imputabili ad ASSM.

Inoltre, il Produttore prende atto che ASSM ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto di produzione o da inefficienza dello stesso.

Per la sicurezza del personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi che presentino pericolo di contatto con elementi in tensione, il Produttore e/o il soggetto che sia stato nominato Responsabile Impianto – RI, deve osservare le prescrizioni della legislazione antinfortunistica vigente e delle Norme CEI EN 50110 -1 e CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti sia alle installazioni di ASSM, inclusi i gruppi di misura, che a quelle del Produttore o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti, il Produttore e/o il soggetto nominato Responsabile Impianto – RI dovrà chiedere ad ASSM, prima dell'esecuzione dell'intervento, la messa fuori servizio dei propri impianti.

Il Produttore o suo personale incaricato eseguirà le manovre e gli adempimenti che dovessero essere richiesti da ASSM per l'esercizio della rete di distribuzione.

Il Produttore, qualora personale di ASSM dovesse svolgere attività sui propri impianti presenti all'interno dell'area di competenza del Produttore, si impegna a fornire al personale di ASSM dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il predetto personale deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il produttore si impegna altresì, in tali ipotesi, ad assicurare al personale ASSM l'assistenza di una persona che fungerà da Riferimento per il sito (RIF), allo scopo di:

- trasmettere tutte le informazioni inerenti ai "rischi specifici" che esistono nel luogo di lavoro;
- fornire tutte le notizie necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività nel sito, indicando anche l'esistenza di particolari norme o modalità operative;
- ragguagliare compiutamente circa l'esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza;
- curare i rapporti relativi al coordinamento tra tutti i Responsabili delle attività nel sito di eventuali altre Imprese presenti in impianto.

A tale scopo, il Produttore riporta nell'Allegato C al presente regolamento i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI) autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell'impianto di produzione preliminari allo svolgimento delle attività di ASSM sui propri impianti presenti nel sito di produzione. Il Produttore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, tramite l'aggiornamento del predetto Allegato C.

ART.4 – MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, VERIFICHE E DISSERVIZI

All'attivazione dell'impianto e nel periodo di vigenza del Regolamento di Esercizio, il Produttore è tenuto ad eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e art. 8 del D.M. 22/01/2008 n. 37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di riferimento (ad es. la Guida CEI 64-14 e la Norma CEI 64-8 per gli impianti BT, ecc.).

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto competono al Produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.

Il Produttore si impegna a mantenere efficiente il Sistema di Protezione d'Interfaccia (SPI), nonché a verificarne la funzionalità e la rispondenza a quanto richiesto da ASSM relativamente alle regolazioni delle soglie d'intervento con un controllo preliminare all'attivazione della connessione e, successivamente, per gli impianti di potenza > 11,08 kW con relè esterno, con un controllo ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni. I risultati del test con cassetta di prova dovranno essere inviati dal Produttore ad ASSM.

Tali verifiche rientrano nelle "Prove di verifica in campo", così come definite dalla norma CEI 0-21, par. A.1 e devono essere effettuate, qualora il SPI sia esterno all'inverter, con le cassette di prova relè di cui all'Allegato H.1.2 della Norma stessa.

Il produttore, prima di effettuare interventi sul SPI o su altre apparecchiature dell'impianto di produzione che possano influire sull'esercizio della rete da parte di ASSM, si impegna ad informare ASSM ed ad aggiornare gli allegati al presente Regolamento.

Inoltre, si impegna ad informare tempestivamente ASSM di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso sull'esercizio della rete da parte di ASSM e ad aggiornare gli allegati al presente Regolamento.

Il Produttore prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte al presente Regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

Il Produttore si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l'effettuazione delle opportune verifiche (su SPI in particolare) anche in seguito a:

- eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni di interfaccia che si rendano necessarie per inderogabili esigenze di rete (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della documentazione allegata al presente regolamento);
- eventuali modifiche del regolamento di esercizio che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche.

Il Produttore si impegna inoltre a consentire ad ASSM o suoi incaricati l'effettuazione delle opportune verifiche (su SPI in particolare) anche in seguito a predette modifiche.

In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete elettrica di distribuzione e/o presunte anomalie dei gruppi di misura di proprietà del Produttore, lo stesso Produttore si impegna ad effettuare, in presenza di personale di ASSM, i controlli che ASSM dovesse richiedere sul funzionamento del SPI o a consentire ad ASSM l'effettuazione di verifiche.

Qualora da tali controlli, dovessero emergere irregolarità, fermo restando la responsabilità del Produttore per i danni cagionati ad impianti ASSM e/o di terzi riconducibili, il Produttore corrisponderà tempestivamente ad ASSM i costi per l'attività di verifica effettuata e/o per l'assistenza alla verifica richiesta al produttore e provvederà senza indugio ad effettuare tutti gli interventi necessari per la sistemazione dei propri impianti.

Il Produttore si impegna a fornire, su semplice richiesta di ASSM, una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature; dichiarazione che potrà essere verificata da ASSM mediante ispezioni presso l'impianto del Produttore.

Nell'ambito del presente Regolamento, l'attestazione della verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione, è eseguita mediante l'"Addendum Tecnico al Regolamento di Esercizio BT" compilato e firmato da professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente.

Qualora in seguito alla sottoscrizione del Regolamento e alla messa in parallelo alla rete dell'impianto di produzione, si configurino variazioni sia impiantistiche (modifiche all'impianto, variazione e/o sostituzione dei componenti installati) che anagrafiche (a seguito di volture⁷ dell'impianto di produzione e/o del punto di connessione alla rete di ASSM), sarà cura del

⁷ In caso di Voltura il nuovo titolare dovrà comunicare ad ASSM i dati anagrafici del subentrante

Produttore rendere note le variazioni ad ASSM mediante l'aggiornamento del presente Regolamento di Esercizio e dei relativi allegati che possono essere aggiornati anche separatamente tramite comunicazione fra le Parti, come riportato nel capitolo "GENERALITA'" del presente Regolamento.

ART.5 – MISURA DELL'ENERGIA

Il Produttore si impegna a consentire in qualsiasi momento l'accesso del personale di ASSM o di suoi incaricati ai gruppi di misura, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura.

Inoltre, il Produttore si impegna a garantire, con riferimento al locale ove è collocato il/i sistema/i di misura, il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla Norma CEI 0-21.

Il Produttore si impegna altresì a custodire diligentemente i gruppi di misura installati da ASSM ed evitare che gli stessi possano essere danneggiati; in caso di danneggiamento si impegna a darne tempestiva comunicazione ad ASSM provvedendo altresì, nel caso il danneggiamento sia imputabile a suo dolo o colpa, a rimborsare alla stessa i costi sostenuti per la riparazione/sostituzione.

In caso di richiesta da parte del Produttore di spostamento dei gruppi di misura dell'energia (prodotta e/o scambiata con la rete), lo stesso prende atto di dover condividere con ASSM il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura sia affidato ad ASSM, ai sensi delle delibere ARERA vigenti.

Gli oneri derivanti dagli obblighi fiscali per le verifiche di attivazione e periodiche a cura di certificatore terzo, sono a carico del produttore qualsiasi sia il responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura.

5.1 Condizioni sui locali tecnici

Il produttore si impegna a realizzare il locale/manufatto destinato alle apparecchiature di misura dell'energia in modo che sia accessibile ad ASSM o suoi incaricati. In detto locale/manufatto ASSM potrà installare tutte le apparecchiature ritenute necessarie al corretto funzionamento del nodo di connessione anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche future.

ART. 6 – DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il Produttore riconosce ad ASSM la facoltà di installare nel punto di connessione, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi.

Il Produttore prende atto che ASSM, qualora ritenuto necessario, può installare, se lo ritiene opportuno, nel punto di connessione un dispositivo, anche telecontrollato, di sezionamento, manovra e interruzione per la protezione della rete da immissioni di potenza eccedenti il limite stabilito nei documenti contrattuali.

Il Produttore prende atto che:

- a) ASSM ha il diritto di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrati immissioni/prelievi di potenza attiva superiori ai valori di potenza disponibile indicati nel presente regolamento;
- b) la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo dallo stesso Produttore accettato, di cui il presente Regolamento di Esercizio tiene atto, è stata determinata da verifiche preliminari basate sui criteri previsti dalla norma CEI 0-21 e da calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard;
- c) in caso di interruzione o sospensione del servizio di connessione, è sua cura e spese provvedere alla riconnessione dell'impianto di produzione, al ripristino delle normali condizioni di rete;
- d) le sospensioni del servizio di connessione e le limitazioni alla potenza in immissione possono essere richieste al Produttore, senza che quest'ultimo possa opporsi o avanzare pretese risarcitorie o indennitarie,, anche in seguito ad eventi di Terzi o su richiesta di Terna⁸, ovvero per:
 - svolgere i necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, da parte di ASSM, in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui è titolare;
 - espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione ovvero per guasti;
 - mancata alimentazione da punti di interconnessione con altri esercenti;
 - specifiche disposizioni impartite per ordine delle Autorità competenti, basate sulla normativa vigente o per esigenze di sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale, che comportino la mancanza di alimentazione totale o parziale della rete alla quale è connesso (direttamente o indirettamente) l'impianto di produzione;
 - disposizioni impartite da Terna ad ASSM.

ART.7 – DECORRENZA E DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è valido ed efficace dal momento dell'attivazione della connessione e per tutta la durata della stessa.

⁸ **NOTA:** Ad esempio per situazioni di criticità della RTN o qualora sussistano motivi di sicurezza/continuità del sistema elettrico nazionale, che rendono necessaria l'attuazione di provvedimenti di emergenza a cura dei Gestori di rete

Il Produttore prende atto che ASSM fornirà il servizio di connessione all'impianto di produzione a decorrere dalla data di attivazione di attivazione dell'impianto di produzione.

Dal momento dell'attivazione, l'impianto di produzione deve considerarsi in esercizio, quindi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di ASSM, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

ART. 8 - ALLEGATI

- a) **Allegato A:** Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione alle prescrizioni contenute nella Regola Tecnica di Connessione, costituita dalla Norma CEI 0-21, ai sensi della legislazione vigente.
- b) **Allegato B:** Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione alla regola dell'arte ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/2008, n. 37) e schema elettrico
- c) **Allegato C:** Elenco e recapiti del personale autorizzato
- d) **Allegato D:** Addendum tecnico al regolamento di esercizio BT
- e) **Allegato E:** Eventuale scheda sui rischi specifici relativi alle attività di ASSM nel punto di connessione
- f) **Dichiarazione di conformità** delle apparecchiature ai sensi dell'Allegato C della Norma CEI 0-21 redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
- g) **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il sistema di accumulo è conforme a quanto previsto dalla norma CEI 0-21⁹.

Data __/__/____

FIRMA del Produttore (titolare dei rapporti con ASSM)

⁹ da allegare solo nel caso in cui l'impianto preveda l'impiego di sistemi di accumulo